

ALLEGATO 1

CONTRATTO PER LA CESSIONE DI GAS NATURALE IN STOCCAGGIO

tra

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 92, Roma, Partita IVA n. IT05754381001, Codice Fiscale n. IT05754381001, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma REA RM - 918934, capitale sociale pari a Euro 26.000.000,00 interamente versato, rappresentata dall'Amministratore Unico Andrea Ripa di Meana (qui di seguito denominata "**GSE**" o "**Venditore**");

e

[●], società di diritto [●] con sede legale in [●], Partita IVA n. [●], Codice Fiscale n. [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] REA [●], capitale sociale pari a Euro [●] [interamente versato / versato per Euro [●]], rappresentata da [●] in qualità di [●] (qui di seguito denominata "[●]" o "**Acquirente**");

di seguito congiuntamente indicate anche come le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

Premesso che

- a) il Venditore ha indetto in data 22 novembre 2022 una procedura concorrentiale per la vendita del gas stoccato dal GSE in esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (la "**Procedura Concorrenziale**"), regolata dal documento denominato "*Regolamento di procedura concorrentiale per la vendita del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 50/2022*" e dalla relativa documentazione allegata che costituisce parte integrante del presente Contratto (la "**Documentazione di Procedura**");
- b) l'Acquirente ha partecipato alla Procedura Concorrenziale e, sulla base dell'offerta economica presentata in sede di Procedura Concorrenziale (l'"**Offerta**") è risultato aggiudicatario del numero di lotti indicati nella comunicazione di esito della Procedura Concorrenziale (ciascuno un "**Lotto Aggiudicato**") e specificati nell'**Allegato 1**;
- c) in forza dell'aggiudicazione comunicata dal GSE, l'Acquirente ha provveduto (i) ad ottenere e a presentare in favore del GSE la Garanzia definitiva, come definita dalla Documentazione di Procedura (la "**Garanzia Bancaria**"), ovvero, alternativamente, (ii) a depositare presso il conto corrente bancario C/C GSE: IBAN IT92U0306903390100000001398 (BANCA: Intesa Sanpaolo FILIALE: Roma V – Via Dell'Arte, 21 – 00144 Roma BIC: BCITITMM) una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero secondo quanto previsto dalla Documentazione di Procedura (il "**Deposito Cauzionale**", e la Garanzia Bancaria e/o il Deposito Cauzionale, a seconda del caso, la "**Garanzia dell'Acquirente**");
- d) l'Acquirente, in esecuzione di quanto previsto dalla Procedura Concorrenziale, conclude con il GSE il presente Contratto.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Definizioni

1.1. I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

“**ACER**”: si intende l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*), come stabilito nel Regolamento UE n. 713/2009.

“**ARERA**”: si intende l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

“**Autorità**”: si intende qualsiasi pubblica autorità, avente potere legislativo, amministrativo o esecutivo, inclusi enti sia nazionali che sovranazionali, qualora siano competenti sulle materie prese in considerazione dal presente Contratto.

“**Capacità di Spazio**”: si intende la capacità di Spazio contrattuale del Servizio di Modulazione di Punta, con associate le relative prestazioni di erogazione ai sensi di quanto previsto dal DM 15 marzo 2022, n. 110 e dal Codice di Stoccaggio.

“**Cessione di Gas**”: si intende il trasferimento di titolarità di Gas eseguito ai sensi del presente Contratto.

“**Cessione di Capacità di Spazio**”: si intende il trasferimento di Capacità di Spazio eseguito ai sensi del presente Contratto.

“**Codice di Stoccaggio**”: si intende il documento pubblicato da Stogit sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’ARERA che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio gestiti da Stogit.

“**Data Trasferimento Titolarità**”: si intende la data in cui la proprietà del Gas oggetto della Cessione di Gas passa a tutti gli effetti dal Venditore all’Acquirente.

“**Forza Maggiore**”: si intendono le circostanze definite all’Articolo 8.

“**Garanzia dell’Acquirente**”: si intende la Garanzia Bancaria o il Deposito Cauzionale, ciascuno per come descritto e definito in premessa c), a garanzia dell’adempimento dell’Acquirente di tutte ed ogni obbligazione nascenti su di esso in forza della Documentazione di Procedura e del presente Contratto, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’obbligo di pagamento del Prezzo Contrattuale Gas da parte dell’Acquirente alle scadenze prestabilite.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

“Gas”: si intende la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.

“Giorno Lavorativo”: si intende un giorno, diverso da sabato o domenica, nel quale le banche sono aperte per eseguire operazioni nella città di Roma.

“Importo Garantito”: si intende l'importo garantito dalla Garanzia dell'Acquirente che, ai sensi della Documentazione di Procedura, articolo 3.4.ii del Regolamento, è inizialmente pari al prodotto di Euro 18.175.684,17 per il numero dei Lotti Aggiudicati all'Acquirente. Il GSE si riserva il diritto di richiedere uno o più adeguamenti dell'Importo Garantito, secondo le modalità individuate nel medesimo articolo del Regolamento.

“Joule” o **“J”**: si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate.

“Moduli di Cessione”: si intende l'apposita modulistica allegata alla Documentazione di Procedura e che sarà sottoscritta, di volta in volta, tra il Venditore e l'Acquirente in relazione alla Cessione di Gas e Capacità di Spazio nella disponibilità del GSE presso Stogit.

“MWh”: si intende 3,6 Gigajoule.

“Prezzo Contrattuale Gas”: si intende il prezzo espresso in €/MWh determinato con la seguente formula, per come definito anche in sede di Offerta:

$$P = \text{Prezzo di Riferimento} + \text{Spread}$$

dove:

- **Spread**: ha lo stesso significato attribuito a tale termine dalla Documentazione di Procedura e corrisponde al valore indicato dall'Acquirente nell'Offerta nell'ambito della Procedura Concorrenziale, in relazione ai Lotti Aggiudicati, come meglio precisato nell'**Allegato 1**;
- **Prezzo di Riferimento**: si intende il PSV DAY AHEAD, cioè la quotazione, espressa in euro/MWh, pari al prezzo 'Offer' pubblicato sotto il titolo 'PSV PRICE ASSESSMENT' nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' del più vicino giorno lavorativo precedente alla data considerata secondo il calendario inglese, che fa riferimento alle seguenti quotazioni:
 - “Day Ahead”, se il giorno in questione è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese;

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

- "Weekend", se il giorno in questione non è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese.

"REMIT": si intende il Regolamento UE n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, come successivamente modificato.

"Sistema di Stoccaggio": si intende l'insieme di tutti i siti di stoccaggio, di cui Stogit è titolare in base alle concessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

"Stogit": si intende la società Stogit S.p.A.

"Volume Gas Totale": si intende la somma dei Volumi Gas Mensili oggetto di trasferimento dal Venditore all'Acquirente ai sensi del presente Contratto.

"Volumi Gas Mensili": si intendono i volumi di Gas in stoccaggio che saranno oggetto di trasferimento dal Venditore all'Acquirente in ciascun mese "M" (dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023 e marzo 2023), pari al prodotto tra il numero di Lotti Aggiudicati e i volumi riportati nella seguente tabella:

Data Trasferimento Titolarità	volume gas mensile per ciascun Lotto Aggiudicato espresso in MWh
16 Dicembre 2022	33.903,376
1 Gennaio 2023	89.934,762
1 Febbraio 2023	61.026,070
1 Marzo 2023	33.561,462

2. Premesse, oggetto del Contratto e durata

2.1. Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto.

2.2. Oggetto del presente Contratto è la cessione dal Venditore all'Acquirente del Volume Gas Totale, a fronte di un corrispettivo per MWh pari al Prezzo Contrattuale Gas.

2.3. La proprietà dei Volumi Gas Mensili, di ciascun mese "M", sarà trasferita dal Venditore all'Acquirente a ciascuna Data Trasferimento Titolarità.

2.4. Il Contratto si intende valido ed efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti ed avrà durata sino alla data di piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nel presente Contratto.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

3. Volumi contrattuali

- 3.1. Il GSE si impegna a cedere all'Acquirente, che si impegna ad acquistare, il Gas di cui ai Lotti Aggiudicati, tramite la Cessione di Gas e la Cessione di Capacità di Spazio.
- 3.2. Ai sensi della Documentazione di Procedura, ciascun Lotto Aggiudicato comprende una quantità di Gas in stoccaggio pari a 218.425,670 MWh. Per ciascun lotto, in aggiunta alla Cessione di Gas sarà eseguita la Cessione di Capacità di Spazio pari a 269.592,391 MWh. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni del Codice di Stoccaggio, ove applicabili.
- 3.3. La suddetta Cessione di Gas avverrà tramite la firma e lo scambio dei Moduli di Cessione, tra l'Acquirente ed il Venditore, con le modalità di cui all'Articolo 9 che segue. L'Acquirente si impegna a far pervenire al GSE i Moduli di Cessione relativi al Gas (Allegato 5 di cui alla Documentazione di Procedura) debitamente compilati entro e non oltre le date indicate nella seguente Tabella 1. Tale Cessione di Gas sarà subordinata all'integrale adempimento da parte dell'Acquirente di tutte le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e, in particolare, al mantenimento in essere della Garanzia dell'Acquirente in misura pari all'Importo Garantito.

Data ultima per ricezione da parte del GSE dei Moduli di Cessione del Gas	Data Trasferimento Titolarità del Gas	Mese di competenza "M"	Volumi Gas Mensili (MWh)
12 dicembre 2022	16 dicembre 2022	dicembre	33.903,376 per n. Lotti Aggiudicati
20 dicembre 2022	1 gennaio 2023	gennaio	89.934,762 per n. Lotti Aggiudicati
20 dicembre 2022	1 febbraio 2023	febbraio	61.026,070 per n. Lotti Aggiudicati
20 dicembre 2022	1 marzo 2023	marzo	33.561,462 per n. Lotti Aggiudicati

Tabella 1

- 3.4. La Cessione di Capacità di Spazio avverrà tramite la firma e lo scambio del Modulo di Cessione relativo alla Capacità di Spazio (Allegato 6 di cui alla Documentazione di Procedura), tra l'Acquirente e il Venditore, con le modalità di cui all'Articolo 9 che segue. L'Acquirente si impegna a far pervenire al GSE il Modulo di Cessione di Capacità di Spazio debitamente compilato entro e non oltre la date indicate nella seguente Tabella 2. Tale Cessione di Capacità di Spazio sarà subordinata all'integrale adempimento da parte dell'Acquirente di tutte le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e, in particolare, al mantenimento in essere della Garanzia dell'Acquirente in misura pari all'Importo Garantito.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

Data ultima per ricezione da parte del GSE del Modulo di Cessione relativo alla Capacità di Spazio	Data Trasferimento Titolarità Capacità di Spazio	Capacità di Spazio (MWh)
12 dicembre 2022	16 dicembre 2022	269.592,391 per n. Lotti Aggiudicati

Tabella 2

Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni per effettuare “Cessioni di Gas” o “Cessioni di Capacità di Spazio”, come definite da Stogit, le Parti si impegnano fin d’ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel presente Contratto.

4. Corrispettivo e modalità di fatturazione e pagamento

4.1. Il corrispettivo per la cessione dal Venditore all’Acquirente del Gas in stoccaggio e della Capacità di Spazio ad esso associata è pari al Prezzo Contrattuale Gas, applicato ai Volumi Gas Mensili. In particolare, per ciascun Lotto Aggiudicato, il corrispettivo sarà calcolato come la sommatoria dei prodotti tra (i) le quantità giornaliere indicate in Tabella 3 e (ii) il Prezzo Contrattuale Gas per ciascun giorno del periodo di riferimento.

Periodo di riferimento		Quantità giornaliera [MWh]
da:	a:	
16/12/2022	31/12/2022	2.118,961
01/01/2023	15/01/2023	2.766,758
16/01/2023	31/01/2023	3.027,087
01/02/2023	14/02/2023	2.512,482
15/02/2023	28/02/2023	1.846,523
01/03/2023	15/03/2023	1.374,298
16/03/2023	31/03/2023	809,187

Tabella 3 Quantità giornaliere per ogni singolo lotto da valorizzare al Prezzo Contrattuale Gas

4.2. Per i Volumi Gas Mensili relativi a ciascun mese “M” (dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023 e marzo 2023), il Venditore emetterà entro il giorno 15 del mese M+1 una fattura in relazione al Volume Gas Mensile trasferito (ciascuna una “**Fattura**”).

4.3. Ciascuna Fattura sarà trasmessa attraverso il sistema SDI al codice destinatario comunicato dall’Acquirente. In mancanza di queste informazioni, le Fatture verranno comunque depositate nell’ambito dell’apposita area dei destinatari, accessibile tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

- 4.4. A tal fine, per tutti gli acquisti di Gas di cui al presente contratto, l'Acquirente dichiara di qualificarsi come "soggetto passivo-rivenditore" ai sensi ed agli effetti degli artt. 7-bis, comma 3, lett. a), e 17, comma 6, lett. d-quater), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, l'imposta sul valore aggiunto verrà assolta direttamente dall'Acquirente mediante il meccanismo dell'inversione contabile ("*reverse charge*"), secondo le modalità e termini previsti dalla normativa vigente. La fattura del Venditore di cui all'articolo 4.3. sarà emessa senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- 4.5. L'Acquirente si impegna a pagare ciascuna Fattura, mandando una copia del bonifico immediato effettuato agli indirizzi e-mail indicati al successivo Articolo 9, con data valuta per il beneficiario entro il giorno 20 di ciascun mese "M+1" a partire dal 20 Gennaio 2023, a fronte di ricezione della stessa da parte dell'Acquirente tramite SDI (di seguito "**Scadenza Fattura**").
- 4.6. Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata:
- 4.6.1. l'Acquirente dovrà comunque, anche in caso di errore manifesto di calcolo, pagare per intero a titolo provvisorio, entro la Scadenza Fattura, l'ammontare previsto nella Fattura.
- 4.6.2. Il pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o per intero le fatture pagate.
- 4.7. Le Parti hanno pattuito, quanto alle modalità di pagamento, che il pagamento sia effettuato mediante bonifico Sepa (Sepa Credit Transfer - SCT), con valuta banca beneficiario corrispondente alla data di scadenza, a favore del Venditore presso Intesa Sanpaolo FILIALE: Roma V – Via Dell'Arte, 21 – 00144 Roma, sul c/c IBAN IT92U0306903390100000001398 intestato a Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
- 4.8. In caso di mancato o ritardato pagamento di una Fattura, il Venditore avrà diritto al pagamento da parte dell'Acquirente di interessi di mora nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, e avrà le seguenti facoltà, esercitabili disgiuntamente o congiuntamente a propria completa discrezione:
- 4.8.1. escutere la Garanzia dell'Acquirente per gli importi non pagati e gli interessi di mora sopra previsti; e/o
- 4.8.2. risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in tutto o in parte limitatamente alle consegne non eseguite; e/o
- 4.8.3. sospendere immediatamente la cessione dei Volumi Gas Mensili per i mesi successivi; e/o
- 4.8.4. cedere a terzi i Volumi Gas Mensili per i mesi successivi all'inadempimento, limitatamente alle cessioni non eseguite.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

5. Garanzie dell'Acquirente

L'Acquirente si impegna a far sì che la Garanzia dell'Acquirente sia valida ed efficace sino alla data in cui le obbligazioni dell'Acquirente nascenti dallo stesso siano state integralmente adempiute, se del caso estendendo o rinnovando il termine della Garanzia dell'Acquirente, nonché adeguando l'Importo Garantito tempestivamente ove richiesto dal GSE conformemente al presente Contratto.

La violazione della presente obbligazione è un inadempimento grave da considerarsi quale clausola risolutiva espressa e pertanto il Venditore potrà avvalersi della facoltà di dichiarare il Contratto risolto.

Ferma restando la funzione di garanzia del Deposito Cauzionale, l'Acquirente potrà richiedere che esso sia utilizzato con funzione di pagamento degli importi da esso dovuti al Venditore in relazione alla Fattura per il Volume Gas Mensile corrispondente al mese di marzo 2023, a condizione che l'Acquirente sia adempiente a tutte le previsioni del presente Contratto ed in particolare che sia in regola con i pagamenti precedenti. I fondi eventualmente residui del Deposito Cauzionale saranno restituiti dal GSE all'Acquirente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto siano stati integralmente adempiuti dall'Acquirente.

6. Remit

6.1. Dichiarazione

- 6.1.1. Le Parti dichiarano di essere soggette all'obbligo di reportistica previsto dall'articolo 8 del Regolamento EU n. 1227/2011 (REMIT) in relazione al presente Contratto. L'Acquirente si attiverà per adempiere agli Obblighi di Reportistica REMIT, anche per conto del Venditore.
- 6.1.2. Il Codice ACER, di cui al Regolamento di Esecuzione della Commissione (EU) n. 1348/2014 (CIR), del Venditore è A00036248.IT (il "**Codice del Venditore**").
- 6.1.3. Il Codice ACER, di cui al Regolamento di Esecuzione della Commissione (EU) n. 1348/2014 (CIR), dell'Acquirente è quello comunicato con l'Offerta (il "**Codice dell'Acquirente**") e, congiuntamente con il Codice del Venditore, i "**Codici delle Parti**").
- 6.1.4. Qualsiasi modifica dei Codici delle Parti verrà notificata all'altra Parte al più presto e, in ogni caso, non oltre il ventesimo giorno di calendario successivo al verificarsi di tale modifica.
- 6.1.5. Qualora una delle Parti non fosse più soggetta agli Obblighi di Reportistica REMIT in relazione al presente contratto, informerà l'altra Parte non appena possibile.

6.2. Servizio di Reporting REMIT

- 6.2.1. L'Acquirente, con la sottoscrizione del Contratto, conviene che adempirà agli Obblighi di Reportistica anche per conto del Venditore (“**Servizio REMIT**”) segnalando ad ACER: (i) i relativi Dati del Venditore; (ii) l'identificativo della struttura dell'Acquirente che ha effettuato il reporting (qualora richiesto da ACER); e (iii) tutti i dettagli di ogni evento relativo al Contratto che sono richiesti ai fini del REMIT. L'Acquirente effettuerà il Servizio REMIT a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al termine del Contratto e solo riguardo alle informazioni ad esso relative.
- 6.2.2. L'Acquirente trasmetterà al Venditore, con le modalità di comunicazione qui previste, una copia dei report entro 5 giorni dall'invio ad ACER.
- 6.2.3. Se una Parte viene a conoscenza di un errore in uno qualsiasi dei dati comunicati, lo dovrà notificare immediatamente all'altra Parte.
- 6.2.4. L'Acquirente sosterrà i costi relativi al Servizio REMIT.

7. Diritti e Tributi

- 7.1. Il Gas oggetto di cessione in virtù del presente Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise sul gas naturale di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (“**TUA**”), non realizzandosi con la cessione in stoccaggio nei confronti dell'Acquirente il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentato dall'immissione in consumo mediante fornitura al consumatore finale ovvero autoconsumo in caso di estrazione per uso proprio ai sensi dell'art. 26 del TUA.
- 7.2. Per ciascuna Cessione di Gas di cui al presente Contratto, l'Acquirente dichiara di acquistare il Gas per la successiva rivendita in base a contratti di fornitura di gas naturale con i clienti finali sul territorio italiano.
- 7.3. Per quanto sopra, il Gas viene trasferito presso il Sistema di Stoccaggio dal Venditore all'Acquirente senza applicazione né dell'accisa né dell'ARISGAM.

8. Forza Maggiore

- 8.1. Il presente Contratto è aleatorio per scelta delle Parti, avendone le stesse ponderato i rischi e l'alea intrinseca in considerazione della volatilità delle condizioni di mercato e del contesto geopolitico esistente al momento della sua sottoscrizione, nonché delle possibili evoluzioni degli stessi.
- 8.2. Alla luce di quanto precede, le Parti convengono che per “**Evento di Forza Maggiore**” si intendono esclusivamente i seguenti eventi:

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

- (a) calamità naturali, eventi naturali estremi, esplosioni, incendi e altri eventi che impediscano il corretto funzionamento di apparecchiature e sistemi informativi del Sistema di Stoccaggio; o
- (b) una modifica di legge o un ordine vincolate dell'Autorità, il cui verificarsi e/o il cui effetto non era ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del Contratto;

a condizione che tale evento comporti o provochi l'impossibilità della Parte interessata ("**Parte Colpita**") di eseguire, in tutto o in parte, i suoi obblighi previsti dal Contratto (esclusi gli obblighi di pagamento per i quali non è possibile invocare il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore).

8.3. Dal momento in cui insorge l'Evento di Forza Maggiore, la Parte Colpita sarà sollevata dall'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto, nonché dalla responsabilità per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui, e fintantoché, tale inadempimento sia il risultato di un Evento di Forza Maggiore.

8.4. La Parte Colpita dovrà:

8.4.1. non appena possibile e comunque non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, informare per iscritto l'altra Parte dell'Evento di Forza Maggiore, delle circostanze e della probabile entità e durata dell'Evento di Forza Maggiore; e

8.4.2. attuare immediatamente tutte le azioni ragionevolmente possibili per eliminare e/o ridurre gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore.

8.5. Qualora l'Evento di Forza Maggiore perduri oltre 30 giorni, anche non consecutivi, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto, fermo restando l'obbligo di pagamento degli importi maturati per le prestazioni eseguite sino alla data del recesso.

9. Comunicazioni

9.1. Agli effetti del presente Contratto le Parti indicano i propri riferimenti per le comunicazioni operative, commerciali e amministrative come segue:

9.2. Per l'**Acquirente**:

i recapiti comunicati nell'Offerta

9.3. Per il **Venditore**:

Per comunicazioni relative a:

Aspetti commerciali e relativi alle Cessioni di Gas:

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

Att.ne: Ing. Attilio Punzo

Telefono: +39 0680114201

indirizzo PEC (posta elettronica certificata): direzione.mdm@pec.gse.it

indirizzo e-mail: attilio.punzo@gse.it

Att.ne: Ing. Luca Miraglia

Telefono: +39 0680114201

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata): direzione.mdm@pec.gse.it

Indirizzo e-mail: luca.miraglia@gse.it

Aspetti Amministrativi:

Att.ne: dott. Giorgio Anserini

Telefono: +39 06 8011 4898

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata): gse.afc@pec.gse.it

Indirizzo e-mail: segreteria@gse.it

Att.ne: dott. Giuseppe Guglielmi

Telefono: +39 06 8011 4496

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata): gse.afc@pec.gse.it

Indirizzo e-mail: tesoreria@gse.it

9.4. Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto (raccomandata A.R., posta elettronica certificata) ai relativi recapiti di cui al presente Articolo 9.

9.5. Ai fini del Contratto, le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

avviso di ricevimento, oppure nel caso di posta elettronica certificata alla data e ora di ricezione documentata dallo strumento di ricezione della Parte che ha effettuato la comunicazione.

10. Legge applicabile e Foro competente

10.1. La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto sono regolate dalla legge italiana.

10.2. Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

11. Responsabilità

11.1 Il GSE potrà essere ritenuto responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti solo se determinati da dolo o colpa grave.

12. Riservatezza

12.1. Fermo restando quanto stabilito dall'Articolo 12.2, una Parte non potrà diffondere a un soggetto terzo i termini del Contratto né qualsiasi informazione relativa al Contratto che è stata scambiata tra le Parti.

12.2. L'obbligo di confidenzialità di cui al precedente Articolo 12.1 non si applica alle informazioni che: (i) sono comunicate con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; (ii) sono comunicate da una Parte alle società appartenenti al medesimo gruppo societario e ai loro rispettivi dirigenti, impiegati, agenti e consulenti professionali/società di servizi, a condizione che tale comunicazione avvenga per una necessità di conoscenza in buona fede e che i suddetti soggetti concordino di trattare tali informazioni con gli stessi criteri di confidenzialità; (iii) sono comunicate in osservanza di una legge, normativa o regolamento applicabile di qualsiasi borsa o ente regolatore, o in relazione a un procedimento o atto di un tribunale o ente regolatore o decreti o ordinanze di qualsiasi Autorità, fermo restando che ogni Parte dovrà, fino a quanto possibile e lecito secondo tale legge, normativa o regolamento, usare i ragionevoli sforzi per prevenire o limitare la diffusione e dandone sollecita comunicazione all'altra Parte; (iv) sono o divengono lecitamente di pubblico dominio senza costituire inadempimento dell'Articolo 12; (v) sono comunicate a Stogit in quanto strettamente necessarie per l'esecuzione e l'operatività del presente Contratto; e (vi) sono comunicate a terzi quando la comunicazione sia indispensabile per l'esecuzione del presente Contratto o per la gestione delle controversie ad esso inerenti.

12.3. I termini e le condizioni del presente Articolo 12 resteranno valide sino alla data che cade al termine del terzo anno dallo scioglimento del presente Contratto, indipendentemente dalla ragione dello scioglimento.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

12.4. Con riferimento agli obblighi di reportistica derivanti dall'articolo 8 della REMIT, ogni Parte interessata concorda di non divulgare i contenuti del Contratto a terze parti (oltre al Registered Reporting Mechanism (“**RRM**”), alle società appartenenti al medesimo gruppo societario, ACER, ogni parte inclusa nel n. 30 della REMIT) senza il consenso preliminare dell'altra Parte che non potrà essere irragionevolmente negato.

13. Protezione dei dati personali

13.1. Le Parti si impegnano a conformarsi con gli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza e tratteranno i dati di contatto e le altre informazioni dei rispettivi legali rappresentanti, dipendenti, incaricati e collaboratori strettamente necessari per le finalità di seguito indicate.

13.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito “**dati**”) dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al Contratto verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito “**GDPR**”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il GSE, i cui dati di contatto sono indicati nell'intestazione del presente Contratto, è titolare del trattamento dei dati personali dei rappresentanti legali, dipendenti, incaricati e collaboratori dell'Acquirente trattati per le finalità di cui al successivo paragrafo 13.3 (i “**Dati Personali**”).

13.3. I Dati Personali saranno trattati dal GSE (i) per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui al Contratto; (ii) adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti; (iii) pubblicare i dati degli aggiudicatari sul sito del GSE nei limiti necessari al fine di garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione di cui al Contratto e (iv) accertare, far valere e difendere i propri diritti in eventuale contenzioso. La base giuridica del trattamento dei Dati Personali di cui

13.3.1. al punto (i) è l'esecuzione del Contratto e le relative attività precontrattuali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del GDPR;

13.3.2. al punto (ii) è l'adempimento di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del GDPR; e

13.3.3. ai punti (iii) e (iv) è il legittimo interesse di GSE di garantire la trasparenza della Procedura Concorrenziale e di far valere e difendere i propri interessi che è adeguatamente bilanciato con i diritti degli interessati perché il trattamento avviene nei limiti strettamente necessari al perseguimento di tali finalità.

13.4. I trattamenti di cui al paragrafo 13.3, punti (i) e (ii) è obbligatorio e qualora l'interessato si opponesse a tale trattamento, non sarebbe possibile eseguire il Contratto e svolgere le attività precontrattuali allo stesso collegate. Rispetto ai trattamenti di cui al paragrafo 13.3, punti (iii) e (iv), gli stessi non sono obbligatori e l'interessato potrà opporsi a tali trattamenti inviando

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

una comunicazione a GSE all'indirizzo nell'intestazione del presente Contratto, a meno che non sussista un interesse prevalente di GSE o l'esigenza della stessa di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

13.5. Il trattamento dei Dati Personali verrà svolto nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle stesse Parti. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra perdureranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento. I Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati e non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo. I Dati Personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono state raccolti. Gli interessati a cui si riferiscono i Dati Personali potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR inviando una comunicazione a GSE ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it, nonché proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito.

13.6. L'Acquirente dà atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e si impegna a trasmettere quanto previsto nella presente clausola ai propri rappresentanti legali, dipendenti, incaricati e collaboratori.

13.7. A tale riguardo, l'Acquirente terrà indenne e manleverà il Venditore da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all'indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva dell'Acquirente.

14. Risoluzione

14.1. Il Contratto si intenderà risolto di diritto in caso di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione; in tal caso l'Acquirente rinuncia sin d'ora a richiedere qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento per la parte delle prestazioni non svolta.

14.2. Ferme le clausole risolutive altrove previste dal presente Contratto, il Venditore facoltà di dichiarare il Contratto risolto qualora una o più delle dichiarazioni rese dall'Acquirente al momento della presentazione dell'Offerta risulti non essere veritiera o accurata.

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

15. Cessione del Contratto

15.1. L'Acquirente non potrà trasferire a terzi il presente Contratto, i diritti, gli obblighi nonché i crediti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

16. Varie

16.1. Le Parti si danno espressamente atto che il Contratto è stato negoziato in ogni sua singola disposizione e pertanto non saranno applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano.

16.2. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

[_____, li _____

Firma _____]

[Nota: contratto da sottoscrivere per scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86 (T.U.I.R.)]

Allegato 1

Lotti Aggiudicati — Spread

Il Volume Gas Totale oggetto di cessione ai sensi del Contratto è pari a [...],... MWh], corrispondente al prodotto tra il numero complessivo di Lotti Aggiudicati [...] e il valore di 218.425,670 MWh

ID Proposta economica	Numero di Lotti Aggiudicati	Spread offerto in cifre % (massimo 3 cifre dopo la virgola)	Spread offerto in lettere
1)		□□□,□□□%	
2)		□□□,□□□%	
3)		□□□,□□□%	
4)		□□□,□□□%	
5)		□□□,□□□%	
6)		□□□,□□□%	
7)		□□□,□□□%	
8)		□□□,□□□%	
9)		□□□,□□□%	
10)		□□□,□□□%	
11)		□□□,□□□%	
12)		□□□,□□□%	
13)		□□□,□□□%	
14)		□□□,□□□%	
15)		□□□,□□□%	
...			